



CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L'anno duemilaVENTIDUE, il giorno del mese di LUGLIO, nella Sede della Comunità Alto Garda e Ledro, sono convenuti i signori:

1 DONATINI MICHELA, nata a Bussolengo (Verona) il 03.10.1975, Segretario Reggente della Comunità Alto Garda e Ledro, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;

2 GIARDELLI MARIA GABRIELLA, nata Riobamba (Ecuador) il 27.03.1984, la quale agisce in nome e per conto proprio;

p r e m e s s o

- che la Comunità Alto Garda e Ledro, in esecuzione e per i motivi indicati nel decreto del Commissario n. 67 di data 19 luglio 2022, immediatamente esecutivo, intende instaurare un rapporto d'impiego a tempo indeterminato con la signora GIARDELLI MARIA GABRIELLA (codice fiscale GRD GRL 84C67 Z605M), a tempo pieno;

- che la signora GIARDELLI MARIA GABRIELLA è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'assunzione dell'impiego;

- che la medesima è stata informata ed è a conoscenza puntuale di quanto stabilito all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e ss.mm..

c i ò p r e m e s s o

tra la Comunità Alto Garda e Ledro, come sopra rappresentata, e la signora GIARDELLI MARIA GABRIELLA si stipula il seguente contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 1

OGGETTO

La Comunità Alto Garda e Ledro provvede ad inquadrare nei propri ruoli organici, a tempo indeterminato, in qualità di assistente amministrativo-contabile, categoria C - livello base, la signora GIARDELLI MARIA GABRIELLA, come più sopra individuata, la quale accetta alle condizioni economico-giuridiche specificate nei seguenti articoli.

Art. 2

INQUADRAMENTO

La signora GIARDELLI MARIA GABRIELLA viene inquadrata nella categoria C livello Base (1^ posizione retributiva) nella figura professionale di assistente amministrativo-contabile.

Art. 3

DECORRENZA

L'inquadramento avrà decorrenza dal giorno martedì 16.08.2022.

Art. 4

SEDE DI LAVORO

La sede di lavoro sarà presso gli uffici della Comunità a Riva del Garda.

L'Amministrazione si riserva in caso di necessità, la facoltà di impiegare la dipendente anche fuori dalla sede di servizio.

Art. 5

MANSIONI

Le mansioni della dipendente saranno quelle che rientrano nell'ambito dei compiti della categoria di inquadramento di cui al precedente art. 2.

Art. 6

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato in n. 36 ore settimanali, articolato su n. 5 giorni lavorativi.

Art. 7

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova, previsto in 6 mesi di effettivo servizio, avrà inizio dal primo giorno di lavoro. Non saranno computati i giorni di assenza a prescindere dalla causa, mentre saranno computati i giorni festivi o comunque non lavorativi

compresi nei periodi di effettivo servizio, nonché i giorni in cui la dipendente fruisce di permessi orari. I giorni di assenza prolungano il periodo di prova per il tempo corrispondente alle giornate di assenza. Il periodo di prova non può essere prolungato o prorogato.

Durante la prima metà del periodo di prova entrambe le parti potranno recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza l'obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva. Decorsa la prima metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere da rapporto con un preavviso di 10 giorni.

Art. 8

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Alla signora GIARDELLI MARIA GABRIELLA viene corrisposto il seguente trattamento economico annuo al lordo delle trattenute di legge

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Stipendio base: | € 14.268,00 |
| Assegno annuo: | € 2.424,00 |
| Indennità Integrativa Speciale: | € 6.371,01 |
| I.V.C.: | € 161,40 |

Tredicesima mensilità: a norma di legge

Con separato provvedimento verrà altresì corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura fissata dalla Legge.

All'atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto al prestatore di lavoro il TFR, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 9

INCOMPATIBILITA'

La dipendente dichiara sotto la sua responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di legge. Dichiara altresì di essere tuttora in possesso dei requisiti di legge per l'assunzione e di non avere alcuna causa di impedimento giuridico all'assunzione in servizio presso la Comunità. Si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio personale ogni modificazione rispetto a quanto sopra.

Art. 10

FERIE

Alla dipendente spettano le ferie nella misura prevista dall'art. 47 del CCPL 2016-2018 sottoscritto il 01.10.2018, da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio nel corso di ciascun anno solare.

Art. 11

OBBLIGHI PREVIDENZIALI

L'amministrazione provvederà all'iscrizione della dipendente presso gli istituti assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Art. 12

RECESSO

Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, il recesso dal rapporto deve avvenire con preavviso di tre mesi come fissato dall'art. 73 del C.C.P.L. vigente. In caso di dimissioni della dipendente i termini sono ridotti alla metà. La dipendente deve comunque proseguire nell'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali sino alla scadenza del preavviso.

Art.13

TRATTAMENTO DEI DATI

La dipendente è designata al trattamento dei dati personali, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'esercizio e nei limiti delle funzioni e delle mansioni svolte.

Art. 14

NORMA FINALE

La signora GIARDELLI MARIA GABRIELLA, ai sensi dell'art. 82 del R.O. contestualmente alla firma del presente atto si impegna ad essere fedele alla Repubblica Italiana, ad osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto della Regione Trentino Alto Adige, le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma di Trento, ad adempiere a tutti i propri doveri nell'interesse dell'Amministrazione e della collettività".

Al rapporto di lavoro costituito mediante il presente contratto sono applicabili le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Organico del Personale dipendente approvato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 13 del 11.12.2000 e nel C.C.P.L. 2016-2018 del Personale del comparto autonomie locali sottoscritto il 01.10.2018.

Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo relativamente al trattamento economico ed è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti.

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini

IL PRESTATORE DI LAVORO
sig.ra Maria Gabriella Giardelli